



Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito denominato Assessorato, rappresentato dall'Assessore in carica Andrea Biancareddu

E

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca (MIUR), di seguito denominatoUSR, rappresentato dal Direttore Generale Francesco Feliziani

PER

la definizione di criteri e modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche.

PREMESSO CHE

- Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la Legge Regionale 3 luglio 2018, n. 22 "Disciplina della politica linguistica regionale";
- La Legge Regionale 3 luglio 2018, n. 22 al capo III, articoli 16-20 disciplina gli interventi nel settore dell'Istruzione;
- L'art. 16 della Legge Regionale 3 luglio 2018, n. 22, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del DLgs 16 del 2016 e nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legislazione statale e dell'autonomia scolastica, disciplina le modalità con le quali la Regione esercita le funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche in materia di uso delle lingue delle minoranze storiche nelle scuole dell'infanzia per lo svolgimento delle attività educative e di insegnamento nelle scuole primarie e secondarie di I grado e promuove nelle scuole secondarie di II grado l'insegnamento delle lingue delle



Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- minoranze storiche e quello nelle lingue delle minoranze storiche di tutte le materie del curriculum nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa;
- L'art. 17 della Legge Regionale 3 luglio 2018, n. 22 prevede che la Regione sostenga finanziariamente le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che inseriscono nella programmazione l'uso, l'insegnamento e l'utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche;

CONSIDERATO CHE

- L'art. 16 della Legge Regionale 3 luglio 2018, n. 22 al comma 2 prevede l'istituzione di un Comitato Interistituzionale Permanente per l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche, l'Obreria pro s'imparu de su sardu, composto dai seguenti soggetti, o da un loro delegato:
 - l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport che lo presiede;
 - il Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale;
 - il Direttore Generale della Pubblica Istruzione;
 - il Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;
 - un componente dell'Università degli studi della Sardegna;
- L'art. 16 della Legge Regionale 3 luglio 2018, n. 22 al comma 3 prevede che l'Obreria predisponga delle Linee Guida che definiscano i criteri e le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche;
- L'Obreria è stata regolarmente convocata e ha condiviso le "Linee Guida per l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche";
- L'art. 16 della Legge Regionale 3 luglio 2018, n. 22 al comma 4 dispone che Le linee Guida sono ratificate attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto dall'Assessore regionale della Pubblica Istruzione e dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale e approvate dalla Giunta regionale con propria Deliberazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 1

Per le finalità di cui in premessa sono ratificate le “Linee Guida per l’insegnamento delle lingue delle minoranze storiche” allegate al presente Protocollo di Intesa che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

Ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale 3 luglio 2018, n. 22 comma 5, possono essere stipulate apposite Intese con l'Ufficio Scolastico Regionale in relazione a singoli aspetti contenuti nelle Linee Guida o su altre questioni legate all'attuazione della Legge Regionale 3 luglio 2018, n. 22.

Articolo 3

Le presenti Linee Guida potranno essere modificate con la stessa procedura adottata per la loro definizione.

Articolo 4

Le parti si impegnano a garantire una collaborazione reciproca per l’attuazione del presente Protocollo di Intesa.

Il presente Protocollo di Intesa viene pubblicato sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna <http://www.regione.sardegna.it>, nonché sul sito web dell’USR <http://www.sardegna.istruzione.it>.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Regione Autonoma della Sardegna

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Andrea Biancareddu

Ufficio Scolastico Regionale

per la Sardegna

Il Direttore Generale

Francesco Feliziani



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Obreria pro s'imparu de su sardu

LINEE GUIDA PER L'INSEGNAMENTO DELLE LINGUE DELLE MINORANZE STORICHE

ART. 16 LR 3 LUGLIO 2018, N. 22 “DISCIPLINA DELLA POLITICA LINGUISTICA REGIONALE”

Art. 1

Oggetto

L'articolo 16 comma 3 della LR 22/2018 prevede che “S' Obreria pro s'imparu de su sardu” (Comitato interistituzionale permanente per l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche) elabori delle Linee Guida strumentali all'esercizio, da parte della Regione, delle funzioni di coordinamento affidate alla stessa dal DLgs 16/2016 inerente i compiti attribuiti alle Istituzioni scolastiche in materia di uso delle lingue delle minoranze storiche nelle scuole dell'infanzia e di insegnamento nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado.

La medesima disposizione elenca, a titolo non esaustivo, una serie precisa di ambiti entro i quali tali Linee Guida dovranno specificare criteri e modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 11, della legge, le seguenti Linee Guida mantengono la loro validità anche per l'insegnamento del gallurese, sassarese e tabarchino.

Art. 2

Normativa

Le presenti Linee Guida sono emanate ai sensi dell'art. 16 comma 2 della LR 22/2018, e disciplinano i criteri e le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del DLgs 16/2016, che prevede che la Regione disciplini l'esercizio delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 4 della L 482/1999, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legislazione statale e dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche.

Art. 3

Utilizzo in ambito scolastico della norma ortografica

Nelle more della definizione di una nuova norma ortografica da parte della *Consulta de su sardu* di cui all'art. 8 della LR 22/2018, la Regione vincola il finanziamento attraverso fondi pubblici delle attività didattiche in lingua minoritaria e la produzione del materiale necessario alle azioni ad esso funzionali al rispetto dei “Criteri ortografici orientativi” presenti al punto 4 dell'Allegato alla DGR 16/14 del 18 aprile 2006.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Obreria pro s'imparu de su sardu

Nel rispetto dell'utilizzo e della valorizzazione delle varietà locali, l'obiettivo finale deve mirare al raggiungimento di criteri ortografici comuni attraverso uno standard elastico e duttilmente impiegato.

Per il catalano di Alghero, la norma di riferimento è quella già adottata dalla municipalità di Alghero. Per il sassarese, il gallurese ed il tabarchino, si fa riferimento ai modelli impiegati dalle comunità locali.

Art. 4

Modalità di inserimento nei programmi scolastici, in orario curricolare

La L.R. n. 22/2018, pone tra le proprie finalità fondamentali quella dell'educazione scolastica plurilingue e, limitatamente al settore scolastico, la riattivazione intergenerazionale delle competenze linguistiche (art. 2, comma 3, lettere b) e c)).

Anche per quanto riguarda le priorità in sede di elaborazione degli indirizzi della quota regionale dei piani di studio, infatti, la normativa regionale fa riferimento alle necessità di *“trasferire nel percorso formativo scolastico le peculiarità e specificità dell'identità culturale e linguistica della Sardegna”* e di *“assicurare agli studenti sardi un percorso formativo plurilingue”*.

Relativamente alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, secondo quanto previsto dall'art. 17, *“le Istituzioni scolastiche inseriscono nel percorso educativo linguistico, in orario curricolare, l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche e quello nelle lingue delle minoranze storiche di tutte le materie del curriculum, secondo modalità sulle specifiche corrispondenti a ciascun ordine e grado scolastico”*. Per quanto attiene, invece, alle scuole secondarie di II grado, l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche e quello nelle lingue delle minoranze storiche di tutte le materie del curriculum dovrà avvenire in orario curricolare nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa.

Tali previsioni vanno lette in combinato disposto con quanto previsto sempre dall'art. 17, comma 6, che fissa – nel caso in cui le scuole decidano di accedere ai contributi regionali – un monte orario minimo settimanale di 3 ore per le scuole dell'infanzia e di 2 ore per primarie e secondarie, anche erogabile su base plurisettimanale equivalente.

Ne deriva che l'impianto curricolare che si estende dalla scuola dell'infanzia a quella secondaria è concepito sulla base del principio della continuità verticale del percorso formativo, nel rispetto dell'autonomia scolastica della normativa nazionale e regionale di riferimento.

L'attività di insegnamento dovrà essere collocata entro i limiti dell'orario curricolare complessivo, e pianificata all'interno del piano dell'offerta formativa dell'Istituto e secondo l'articolazione con essa coerente. In particolare:

- il sistema educativo sardo si fonda su un modello plurilingue e l'introduzione *“de s'imparu”* avviene a domanda specifica delle famiglie degli scolari/studenti; l'attivazione nella singola



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Obreria pro s'imparu de su sardu

scuola sarà subordinata alla richiesta da parte della totalità delle famiglie degli scolari/studenti per classe o ad un numero minimo di richieste in grado di consentire l'aggregazione di più richiedenti di diverse classi in un unico gruppo di apprendimento;

- l'Autonomia scolastica ed il suo PTOF può riconoscere la valenza formativa della fondamentale trasmissione intergenerazionale delle competenze linguistiche;
- *S'imparu de su Sardu* e lo studio della specificità linguistica della Sardegna dovrebbe auspicabilmente far parte del percorso formativo degli studenti come insegnamento del Sardo e come studio sulla Sardegna e sulla Lingua Sarda, e agli scolari/studenti che lo chiedono sarà garantita – laddove possibile – in orario curricolare la compresenza delle lingue di minoranza accanto alla lingua italiana e a quella straniera;
- l'insegnamento suddetto può essere delle lingue delle minoranze o in lingua delle minoranze (insegnamento veicolare); in questo ultimo caso, può essere svolto (metodo CLIL) per tutte le materie del curriculum;

Qualora le Autonomie scolastiche, sulla base delle scelte operate dai genitori al momento dell'iscrizione e di accettazione dell'Offerta Formativa della Scuola (art.3 DPR 297/99), prevedano di accedere ai contributi della Regione Sardegna, tale insegnamento dovrà avvenire per almeno 3 ore settimanali nella scuola dell'infanzia e per almeno 2 ore nelle scuole primarie e secondarie di I grado, anche erogabili su base plurisettimanale equivalente.

Nelle scuole secondarie di II grado è necessario che l'insegnamento, veicolare o meno, delle lingue delle minoranze storiche sia previsto nel potenziamento dell'offerta formativa di cui alla L 107/2015. Coerentemente con le indicazioni normative, le attività di didattica linguistica sostenute dalla LR 22/2018, nell'eventuale previsto potenziamento dell'offerta formativa di cui alla L 107/2015, prevedono l'uso veicolare e costante della lingua locale.

Nel rispetto dell'autonomia didattica, è auspicabile che il corpo docente utilizzi la metodologia CLIL "*Content and Language Integrated Learning*", in quanto tale metodologia di insegnamento sviluppatasi in diversi Paesi europei a partire dagli anni 1990 per le lingue straniere permette – contestualmente - sia l'apprendimento della lingua sia la disciplina veicolata in tale lingua.

In relazione alla consistenza numerica delle classi, nel rispetto della autonomia organizzativa delle Istituzioni scolastiche (art. 5 del D.P.R. n. 275/1999) le stesse adottano la modalità più idonea ai fini di un'ottimale erogazione del servizio.

La programmazione didattica può prevedere l'attività di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche nella classe o sezione o, in alternativa, attraverso la composizione modulare di gruppi di alunni provenienti da diverse classi o sezioni. Le decisioni in merito sono prese dagli Istituti scolastici in base al numero degli allievi che hanno scelto di avvalersi dell'insegnamento della lingua di minoranza, alla disponibilità di docenti iscritti all'Elenco regionale dei docenti, al livello di competenza iniziale degli allievi, alla disponibilità logistica ed agli strumenti didattici a disposizione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Obreria pro s'imparu de su sardu

Non è comunque ammessa la compresenza di docenti di materie curriculari svolte in italiano e di docenti finanziati a valere sul comma 6 dell'art. 17 della LR 22/2018.

Art. 5

Modalità di effettuazione della scelta se avvalersi dell'insegnamento della lingua

Come previsto dall'articolo 17, comma 4, l'opzione per l'insegnamento del Sardo, del Catalano di Alghero, del Sassarese, del Gallurese e del Tabarchino è espressa dai genitori al momento della iscrizione e vale per il triennio della scuola dell'infanzia, per il quinquennio della scuola primaria, per il triennio della scuola secondaria di I grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di II grado.

Essa, secondo le norme in merito, può essere modificata all'inizio di ciascun anno scolastico.

Le Autonomie scolastiche verificano e aggiornano i dati ad ogni inizio di anno scolastico in modo da aver sempre sotto controllo il numero degli studenti che richiedono l'insegnamento di tali materie.

In fase di prima applicazione, a causa delle restrizioni determinate dal Covid-19 e limitatamente all'anno scolastico 2020-2021, le Autonomie scolastiche interessate a usufruire dei finanziamenti regionali per l'insegnamento del sardo di cui al successivo art. 6 provvedono a far effettuare la scelta alle famiglie prima della presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso.

Art. 6

Finanziamenti regionali

La retribuzione dei docenti per le prestazioni aggiuntive e per quelle funzionali all'insegnamento è definita sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

La Regione trasferisce alle Istituzioni Scolastiche le risorse necessarie al finanziamento delle spese di organizzazione e di realizzazione degli interventi didattici a partire dal pagamento dei docenti impegnati nella attività didattica e per gli incarichi da conferire ai docenti limitatamente alle ore non rientranti nell'orario obbligatorio di servizio.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 della LR 22/2018, le Istituzioni scolastiche definiscono -nell'ambito della propria autonomia e delle presenti Linee Guida - i tempi, le metodologie didattiche, i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego dei docenti.

La Regione trasferisce le risorse, secondo le regole che verranno stabilite con apposita DGR alle scuole situate nei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3 della L 482/1999 e in particolare:

- alle scuole dell'infanzia che abbiano inserito nella programmazione l'utilizzo delle lingue di minoranza per una estensione non inferiore alle tre ore settimanali per gruppo sezione, per tutta la durata dell'anno scolastico anche erogabili su base plurisettimanale equivalente;
- alle scuole primarie e alle scuole secondarie di I grado che abbiano inserito nella programmazione l'insegnamento e l'utilizzo veicolare della lingua sarda e delle lingue di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Obreria pro s'imparu de su sardu

minoranza per una estensione non inferiore alle due ore settimanali per gruppo classe, anche erogabili su base plurisettimanale equivalente, per tutta la durata dell'anno scolastico;

- alle scuole secondarie di II grado che prevedano l'insegnamento e l'utilizzo veicolare della lingua sarda e delle lingue di minoranza nell'ambito dei progetti di potenziamento dell'offerta formativa, per una estensione non inferiore alle due ore settimanali per gruppo classe, anche erogabili su base plurisettimanale equivalente, per tutta la durata dell'anno scolastico.

Ai sensi dell'art. 20 comma 2 della LR 22/2020, a causa delle restrizioni determinate dal Covid-19 e limitatamente all'anno scolastico 2020-2021, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 17 della LR 22/2018 i progetti di sardo curriculare finanziati a valere sul presente articolo possono avere un'estensione di almeno trenta ore nella scuola dell'infanzia e almeno venticinque ore nella scuola primaria e secondaria, da svolgersi nel corso dell'intero anno scolastico.

L'entità del finanziamento relativa alla copertura dei costi per l'insegnamento effettuato è determinata dalla somma di:

- una quota, calcolata sulla base del costo orario per l'attività di docenza come risultante dalla applicazione del CCNL, rapportato al numero delle ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo, limitatamente alle ore non rientranti nell'orario obbligatorio di servizio dei docenti;
- una ulteriore quota per il sostegno agli oneri organizzativi rientranti nelle seguenti tipologie di spesa: gestione amministrativa e contabile, spese generali di funzionamento e acquisto e noleggio di materiali per l'attività didattica.
- una eventuale ulteriore quota per la capofila di rete in caso di progetti presentati da reti di scuole.

Le modalità di concessione dei contributi e i criteri di individuazione delle Autonomie scolastiche, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della LR 22/2018, sono definite con specifica DGR tenendo conto del numero di alunni che aderiscono, del numero di ore di insegnamento, della continuità con precedenti esperienze di insegnamento e della qualità dei progetti didattici.

Ai sensi dell'art. 17 comma 8 della LR 22/2018, nella concessione dei contributi è attribuita una premialità alle Istituzioni scolastiche che utilizzano insegnanti appartenenti al proprio corpo docente.

Art. 7

Linee Guida per la produzione e adozione del materiale didattico

Il materiale didattico è compreso tra le spese coperte dagli interventi previsti dalla LR 22/2018, sia per quanto riguarda l'acquisto, sia per quanto riguarda il materiale didattico autoprodotta (art. 17, comma 6, lett. c); il materiale autoprodotta finanziato dalla Regione dovrà essere elaborato in modo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Obreria pro s'imparu de su sardu

da garantirne la condivisione e la fruibilità da parte della altre Istituzioni scolastiche e dell'intera comunità regionale, anche in vista di periodici aggiornamenti.

La Regione metterà inoltre a disposizione delle Autonomie scolastiche il materiale didattico sinora realizzato; la Regione, inoltre, ai sensi dell'art. 21 della LR 22/2018 sostiene con specifici finanziamenti la produzione di materiale didattico originale, anche in formato multimediale, e il doppiaggio di produzioni audiovisive utile all'insegnamento veicolare delle lingue di minoranza.

Al fine di accrescere il prestigio delle lingue delle minoranze storiche, verranno privilegiati testi prodotti con metodologia innovativa e grafica accattivante e specificamente elaborati per l'età e le competenze ad essi corrispondenti. Tali testi potranno essere accompagnati da supporti integrativi multimediali e/o audiovisivi, anche ad approccio ludico.

Il materiale didattico dovrà essere sottoposto ad attenta analisi alla fine di ogni biennio, al fine di valutarne l'attualità e la corrispondenza rispetto agli standard di qualità. A tale scopo la Regione predisporrà un'apposita piattaforma informatica, aggiornata periodicamente e ordinata secondo il grado e l'ordine scolastico, che renda possibile la condivisione dei materiali didattici elaborati e prodotti con Istituzioni scolastiche e famiglie in modo da favorire la partecipazione e la cooperazione tra la scuola e il territorio di riferimento.

Art. 8

Elenco regionale dei docenti

L'articolo 20, comma 1, dispone che "l'attività di insegnamento è svolta da docenti che abbiano la conoscenza della lingua di livello almeno C1, certificata secondo le modalità previste dall'articolo 9. Possono insegnare i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica interessata o, in subordine, in altra istituzione scolastica o comunque i soggetti in possesso dei requisiti per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado".

La conoscenza della lingua minoritaria da parte dei docenti è attestata attraverso una certificazione linguistica – impostata secondo i criteri di certificazione del Quadro comune europeo di riferimento (QCER) per la conoscenza delle lingue - rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati al rilascio delle certificazioni, iscritti all'apposito elenco istituito presso la Presidenza della Regione, la cui disciplina verrà approvata con DGR.

L'elenco sarà suddiviso per ordine di scuola, classe di concorso e competenza nella lingua minoritaria, compresi il sassarese, il gallurese e il tabarchino.

Possono essere iscritti all'elenco gli insegnanti in possesso di una competenza linguistica assimilabile almeno al livello C1 – come previsto dal comma 5 dell'art.9 della LR 22/2018 – in servizio nelle scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di I e II grado della Sardegna, o inseriti nelle graduatorie provinciali o d'istituto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Obreria pro s'imparu de su sardu

L'iscrizione all'Elenco costituisce la condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di insegnamento delle lingue delle minoranze della Sardegna finanziate ai sensi del precedente art. 6. Le Istituzioni scolastiche fanno ricorso ai docenti iscritti nel suddetto elenco scegliendo nell'ordine:

- i docenti in servizio presso la stessa Istituzione scolastica;
- in caso di costituzione di reti, i docenti operanti in altra Istituzione scolastica aderente alla rete;
- i docenti iscritti alle graduatorie provinciali o d'istituto; in caso di costituzione di reti, in subordine possono essere individuati docenti iscritti alle graduatorie d'istituto di altre Istituzioni scolastiche aderenti alla rete.
- i docenti operanti in altra Istituzione scolastica o iscritti in altra graduatoria.

Gli insegnanti iscritti nell'elenco regionale sono liberi di aderire o meno alle attività di insegnamento della lingua minoritaria loro proposte dalle Autonomie scolastiche.

In attesa dell'avvio del sistema di certificazione linguistica di cui all'art. 9 della LR 22/2018, la conoscenza della lingua minoritaria verrà accerta in via provvisoria, come previsto dal medesimo art. 9 comma 5, dall'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, previa valutazione da parte di un'apposita commissione. Le certificazioni provvisorie potranno essere utilizzate fino all'entrata in vigore delle modalità di rilascio della certificazione da parte dei soggetti abilitati previsti dall'art. 9 della LR 22/2018.

Al fine di poter avviare le attività di utilizzo e insegnamento delle lingue minoritarie sin dall'anno scolastico 2020-2021 è costituito un elenco provvisorio presso la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 della LR 22/2020, a causa delle restrizioni determinate dal Covid-19 e limitatamente all'anno scolastico 2020-2021, la conoscenza delle lingue delle minoranze da parte dei docenti di cui sopra è autocertificata in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 della LR 22/2018, fatta salva la validità delle certificazioni e delle attestazioni della competenza linguistica relativa alle lingue tutelate ottenute a seguito della frequenza di appositi corsi universitari, master universitari di primo o secondo livello o corsi di alta formazione autorizzati dalla Regione e di quelle ottenute ai sensi della legge regionale 14 gennaio 2013, n. 4 e a norma UNI 11591/2015.

Art. 9

Criteri di valutazione degli alunni

La valutazione è espressione dell'autonomia propria della funzione docente nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle Istituzioni scolastiche. All'interno di questi principi, è opportuno che la valutazione effettuata dai docenti sulla base degli obiettivi di apprendimento e di traguardi formativi avvenga secondo modalità omogenee a quelle in uso per le altre discipline del curriculum scolastico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Obreria pro s'imparu de su sardu

E' fondamentale che l'apprendimento della lingua minoritaria vada valutato secondo i criteri normalmente utilizzati per le altre discipline del curriculum scolastico e, per quanto riguarda l'insegnamento formale della lingua, dai criteri utilizzati per le lingue in generale.

La valutazione delle competenze acquisite, altresì, rappresenta uno snodo fondamentale sia per il sistema educativo in ambiente plurilinguistico, sia come necessario strumento di valutazione e controllo delle politiche linguistiche pubbliche (sulla valutazione in generale, si dovranno tenere in debita considerazione il DPR 122/2009, il DLgs 62/2017, l'adozione dei modelli nazionali di certificazione delle competenze di cui al DM 742/2017 e alle "Linee Guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione"). Anche il gradimento delle famiglie andrebbe valutato sia in itinere che ex post, mediante colloqui periodici - convocati come da PTOF e su richiesta dei medesimi genitori - anche con il supporto e il ruolo propulsivo dei Tutor o mediante appositi questionari di gradimento.

La Regione, in accordo con le Autonomie scolastiche, svolge un'attività di coordinamento e individua delle buone pratiche che possano essere adottate dalle scuole per la valutazione degli studenti.

Art. 10

Il contesto familiare

Poiché il sistema educativo plurilingue in Sardegna si fonda sul criterio della volontarietà, la modalità attraverso cui si opera la scelta risulta fondamentale per il successo delle politiche educative.

Risulta, pertanto, fondamentale uno specifico impegno con iniziative mirate affinché i cittadini, i genitori e le famiglie possano avere gli strumenti per la necessaria consapevolezza nonché la conoscenza delle opportunità previste per l'insegnamento delle lingue di minoranza, nonché delle procedure necessarie affinché l'opzione in parola si realizzi e si diffonda anche un ampliamento dei sardoparlanti.

A questo scopo, la Regione, anche in coordinamento con le Autonomie scolastiche e gli Enti Locali, definisce una serie di azioni di comunicazione e di formazione finalizzate alla diffusione ampia e capillare delle informazioni necessarie ad esercitare la libera scelta in modo cosciente e consapevole. E' consigliabile che il PTOF preveda esplicitamente che le famiglie e la comunità d'appartenenza, in un contesto educativo plurilingue, siano sensibilizzate a svolgere un ruolo fondamentale in funzione di "trasmittenti" delle competenze linguistiche, in qualità di strumento di potenziamento dell'attività didattica curricolare attraverso la rivitalizzazione della abitudine al dialogo nella varietà locale della lingua di minoranza storica, oltre che del sassarese, del gallurese e del tabarchino.

In tal modo verranno sia potenziate le competenze linguistiche acquisite degli alunni mediante lezioni formali ed incontri con i testimoni familiari e della Comunità, sia stimolata la riattivazione dell'utilizzo della lingua locale in ambito familiare.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Obreria pro s'imparu de su sardu

Infine, una importante cinghia di trasmissione tra scuola e famiglie dovranno essere i tutor previsti dall'articolo 17, comma 9, con la funzione di coordinare l'attività didattica delle scuole con l'attività di supporto delle famiglie e delle comunità e valutarne l'efficacia e la corretta applicazione.

Art. 11

Valutazione della politica pubblica

La RAS definirà il modello di monitoraggio e verifica del livello di raggiungimento dei risultati attesi della politica linguistica in ambito scolastico, sia per ciò che concerne le competenze linguistiche, che in relazione agli aspetti qualitativi.

Art.12

Pianificazione del percorso di apprendimento a partire dalla parlata di appartenenza

Nella scelta della varietà linguistica, sia in funzione veicolare sia nello svolgimento dell'attività didattica complessiva, si costruisce il percorso formativo a partire dalla parlata locale e dal contesto linguistico nel quale lo studente è immerso nella sua attività quotidiana.

Questa indicazione è finalizzata a rendere possibile un'azione sinergica sul rafforzamento delle competenze linguistiche dell'attività didattica vera e propria e dell'uso della lingua locale nelle relazioni interpersonali all'interno della propria comunità di appartenenza.

A tale scopo, è opportuno che nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in cui la dimensione orale costituisce il principale strumento formativo, i docenti usino una varietà linguistica coincidente o vicina a quella della collettività nella quale la istituzione scolastica insiste.

Con l'avanzamento del percorso scolastico, in seguito, ci si avvicinerà progressivamente allo studio delle altre varietà linguistiche e delle produzioni letterarie in tutte le sue sfumature espressive, in modo che, al termine del proprio percorso formativo, ogni studente possieda una conoscenza ampia e esaustiva della lingua nelle sue diverse varianti e della letteratura sarda.

Art. 13

Tutor per le lingue di minoranza

La Regione sostiene l'attività di insegnamento della lingua minoritaria anche attraverso l'inserimento di tutor che svolgono assistenza e consulenza in ambito scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 9 della LR 22/2018.

L'utilizzo dei Tutor sarà oggetto di una specifica DGR.

Art. 14

Formazione dei docenti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Obreria pro s'imparu de su sardu

La LR 22/2018 prevede una serie di importanti interventi in ordine alla formazione del corpo docente impegnato nella sua attuazione, sia mediante la propria struttura organizzativa dedicata alla politica linguistica, sia mediante il coinvolgimento delle Istituzioni Universitarie, e *in primis* le Università di Cagliari e Sassari.

La RAS si impegna – a tal proposito - a istituire:

- percorsi di formazione e aggiornamento permanente;
- percorsi formativi specificatamente dedicati agli insegnanti, interpreti e traduttori svolti dalle Università;
- corsi universitari, master di primo o secondo livello specificamente dedicati alla lingua e letteratura sarda;
- corsi universitari di etnomusicologia, di arti visive e multimediali;
- organizzazione di convegni, incontri di studio e seminari di carattere scientifico e divulgativo;
- corsi di formazione e aggiornamento permanente svolto dal personale della Rete degli sportelli linguistici.

Art. 15

Quota regionale dei piani di studio

Per quanto riguarda il suddetto ambito, si rimanda ad un'apposita DGR sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 della LR 22/2018, nonché della definizione di quanto a tal riguardo individuato dal DPR 297/99 riguardo alla Autonomia delle Istituzioni Scolastiche.